



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2016
COM(2016) 239 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 relativo alla trasmissione di dati
statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

1. INTRODUZIONE

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (il regolamento sugli sbarchi) stabilisce quanto segue:

Entro il 19 gennaio 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui dati statistici definiti in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Tale relazione procede, inoltre, ad un'analisi costi-benefici del sistema istituito per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed indica le migliori prassi che consentano di ridurre l'onere di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità e la qualità di tali dati statistici.

La presente è la terza relazione di valutazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è stata pubblicata come documento COM(2010) 675 definitivo e la seconda come documento COM(2014) 240 final.

2. COPERTURA E CONTENUTO

Il regolamento sugli sbarchi impone agli Stati membri e ai paesi del SEE di trasmettere dati statistici su base annua, nonché entro sei mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento. I dati riguardano i quantitativi totali e i valori unitari dei prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi da pesca dell'UE e dell'EFTA. I dati devono essere disaggregati secondo: i) lo Stato di cui battono bandiera le navi da pesca che effettuano gli sbarchi (in base ai codici stabiliti nell'allegato II del regolamento sugli sbarchi); ii) la "presentazione" dei prodotti (allegato III del regolamento) e iii) l'uso previsto dei prodotti (allegato IV del regolamento).

La presente relazione valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dai paesi EFTA in relazione alle disposizioni del regolamento sugli sbarchi, segnatamente in termini di completezza e qualità dei dati trasmessi.

2.1. Rilevazione e fonti dei dati

La principale fonte delle statistiche sugli sbarchi sembra essere costituita dai dati amministrativi: quasi tutti i paesi attingono a giornali di pesca, note di vendita e dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del

¹ Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1).

Consiglio² e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione³ impongono ai comandanti di pescherecci di lunghezza superiore a 10 m l'obbligo di tenere un giornale di bordo delle loro attività di pesca e di trasmettere le informazioni registrate quanto prima possibile, e comunque entro 24 ore, anche in assenza di catture. I giornali di pesca contengono i dati registrati dai comandanti nel corso delle loro attività e devono includere una stima del peso vivo delle catture. Essi si rivelano particolarmente utili ai fini dell'attribuzione delle catture alle zone di pesca e del calcolo dei livelli delle attività di pesca e consentono controlli incrociati con altre fonti di dati. Per i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m gli Stati membri utilizzano moduli (ad esempio relazioni di cattura e giornali di pesca), note di vendita o applicano tecniche di campionamento per monitorare le attività di pesca.

Le note di vendita sono trasmesse alle autorità competenti per la prima vendita del pescato. Comprendono informazioni sui quantitativi di ciascuna specie sbarcata, sulla forma di presentazione dei prodotti, sul valore di ciascun prodotto e sul peschereccio che ha effettuato lo sbarco.

La diffusione del ricorso alla trasmissione per via elettronica dei dati ha facilitato e migliorato la rilevazione delle informazioni, così come la regolamentazione delle scadenze per la loro trasmissione. I dati sono trasmessi alle istituzioni competenti nel rispetto dei termini e nella maggior parte dei casi comprendono tutte le informazioni richieste. Oltre alle informazioni ricavate da giornali di pesca, note di vendita e dichiarazioni di sbarco, alcuni paesi rilevano altre informazioni, ad esempio tramite il sistema di controllo dei pescherecci (SCP) che consente una più accurata individuazione delle zone di pesca. Viene assicurata pertanto una piena copertura delle attività di pesca svolte da tutti i settori della flotta peschereccia e in tutte le zone di pesca, dato che quasi tutti i paesi sono in grado di fare affidamento su dati amministrativi per procedere a un censimento completo delle attività.

Nei casi in cui le informazioni amministrative disponibili sono insufficienti, viene fatto ricorso a indagini per integrare (Francia e Malta) o sostituire (Grecia e Italia) i dati amministrativi. Tali situazioni sono descritte più in dettaglio nella sezione che segue.

2.2. Sistemi di rilevazioni dei dati negli Stati membri e nei paesi EFTA

Belgio — La responsabilità della rilevazione dei dati spetta al Servizio della pesca marittima che rientra nella Divisione della politica agricola e della pesca. Le note di vendita, che costituiscono la principale fonte di informazioni, sono trasmesse per via elettronica il giorno

² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

stesso dai tre principali centri di vendita all'asta (Zeebrugge, Ostenda e Nieuwpoort). Un'eccezione è costituita dalle vendite dei piccoli pescherecci, ai quali è consentito di procedere alla vendita diretta al pubblico a Ostenda (anziché tramite un'asta), con l'obbligo tuttavia di trasmettere i dati sui pesi e sui prezzi al centro d'asta di Ostenda. I giornali di pesca sono trasmessi entro 48 ore e sono utilizzati per attribuire i quantitativi venduti e le attività di pesca alle diverse zone di pesca (di cui le principali sono costituite dal Mare del Nord e dalla Manica orientale).

Bulgaria — Per la rilevazione dei dati sugli sbarchi è competente l'Agenzia nazionale della pesca e dell'acquacoltura. I dati sono ottenuti da fonti amministrative: chiunque svolga un'attività di pesca a fini commerciali è tenuto a trasmettere il giornale di pesca e le dichiarazioni di sbarco (anche nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m); chiunque intervenga nella prima vendita del pesce è tenuto a trasmettere le relative note di vendita dalle quali sono successivamente ricavate le informazioni sui prezzi. I giornali di pesca e le note di vendita ricevuti dall'Agenzia nazionale della pesca e dell'acquacoltura devono essere inseriti nel sistema entro 15 giorni dalla data della loro trasmissione. I pescherecci bulgari pescano esclusivamente nel Mar Nero.

Cipro — La responsabilità per la rilevazione dei dati sulle catture e sugli sbarchi incombe al dipartimento della Pesca e della ricerca marina (facente capo al ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente). I pescherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a trasmettere, oltre alle note di vendita, anche le ricevute di vendita (per i pescatori che vendono direttamente il proprio pesce) e le dichiarazioni di sbarco. Per i pescherecci di lunghezza compresa tra 10 m e 12 m vengono raccolti i giornali di pesca in formato cartaceo, mentre i pescherecci di oltre 12 m di lunghezza sono equipaggiati con il sistema SCP e utilizzano l'associato sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS) per trasmettere le note di vendita. Le varie fonti di dati non sono attualmente connesse tra loro e i dati sono archiviati in basi differenti. È evidente l'esigenza di un sistema integrato e quindi dell'assistenza tecnica necessaria per lo sviluppo di un siffatto sistema. Le navi da pesca cipriote operano nel Mediterraneo centrale e orientale.

Danimarca — Per gli sbarchi è competente l'Agenzia danese per l'agricoltura e la pesca che fa capo al ministero dell'Ambiente e dell'alimentazione. I primi acquirenti devono essere registrati e trasmettere le note di vendita. La maggior parte dei principali primi acquirenti trasmette quotidianamente le proprie note di vendita online. Tutti i pescherecci danesi sono tenuti a compilare giornali di pesca (e quelli di lunghezza superiore a 12 m a servirsi di un giornale di bordo elettronico). I pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m possono essere esonerati dalla tenuta di un giornale di pesca a condizione che i pescatori abbiano sottoscritto una "dichiarazione sulla zona di pesca". Il sistema ERS è pienamente applicato e i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono tenuti a utilizzare il sistema SPC. I pescherecci danesi operano prevalentemente nel Mare del Nord. I dati sono ricavati da fonti amministrative ma sono "congelati", d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, prima di essere elaborati e trasmessi a Eurostat.

Germania — Per i dati sugli sbarchi è competente l'Agenzia federale per l'agricoltura e l'alimentazione. I dati sono ricavati da fonti amministrative e rilevati tramite giornali di pesca. Le informazioni sulla qualità, sulla presentazione e sul prezzo dei prodotti sono ottenute dalle

dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita. I pescherecci tedeschi operano prevalentemente nei mari occidentali, Mare del Nord, mar Baltico, acque della Groenlandia e della Norvegia.

Estonia — Alla rilevazione dei dati partecipano il ministero degli Affari rurali, l'istituto nazionale di statistica, il ministero dell'Ambiente e l'Ispettorato dell'ambiente. L'elaborazione e la trasmissione dei dati è di competenza dell'istituto nazionale di statistica e del ministero degli Affari rurali. I dati sono ricavati da fonti amministrative comprendenti giornali di pesca, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasbordo e di trasporto. I pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m (o inferiore a 15 m se operano esclusivamente nelle acque territoriali dell'Estonia) compilano giornali di pesca nazionali in formato cartaceo. I pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono tenuti a trasmettere i propri giornali di pesca servendosi del sistema SCP. I primi acquirenti sono tenuti a trasmettere per via elettronica le note di vendita al ministero degli Affari rurali. I pescherecci estoni pescano nel mar Baltico, nell'Atlantico nordoccidentale e nelle acque interne.

Irlanda — Unico ente responsabile per la rilevazione dei dati sugli sbarchi è l'Autorità per la tutela della pesca marittima. I dati sulle catture sono ricavati dai giornali di pesca elettronici per i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m e dalle note di vendita per i pescherecci di lunghezza inferiore. La flotta di pesca irlandese è attiva nell'Atlantico nordorientale.

Grecia — I dati amministrativi sui valori e sui prezzi medi degli sbarchi, rilevati dal ministero della Ricostruzione della produzione, dell'energia e dell'ambiente, sono trasmessi per l'elaborazione all'istituto nazionale di statistica. I dati sulle catture sono rilevati dall'istituto nazionale di statistica tramite un'indagine statistica mensile che comprende un censimento completo delle attività di pesca oltremare (pescherecci operanti nell'Atlantico centrorientale) e un'indagine campionaria delle attività di pesca costiera e d'altura dei pescherecci che operano nel Mediterraneo. Dato l'elevato tasso di mancata risposta (50%) si fa ricorso a un campionamento casuale stratificato a uno stadio. Sono escluse le catture di pescherecci con motori inferiori a 20 cavalli. I dati sono trasmessi alla direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) dal ministero della Ricostruzione della produzione, dell'energia e dell'ambiente e a Eurostat dall'istituto nazionale di statistica.

Spagna — La rilevazione dei dati sugli sbarchi è di competenza del segretariato generale della Pesca e della sottodirezione generale delle Statistiche (entrambi facenti capo al ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente). Il segretariato generale della Pesca trasmette i dati alla DG MARE, mentre la sottodirezione generale delle Statistiche trasmette i dati a Eurostat. I dati sono ricavati dalle "statistiche delle catture e degli sbarchi della pesca marittima" che raccolgono le informazioni a partire dalle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo (per i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m), dalle note di prima vendita, dal totale ammissibile di catture (TAC) e dai contingenti, nonché dalle organizzazioni dei produttori. I dati trasmessi alla DG MARE sono puramente amministrativi mentre quelli trasmessi a Eurostat sono già stati sottoposti a un trattamento statistico. La flotta di pesca spagnola opera in tutte le zone di pesca oggetto del regolamento dell'UE e in altre regioni.

Francia — La competenza generale per la rilevazione dei dati spetta alla direzione della Pesca marittima e dell'acquacoltura. L'istituto statistico della Pesca e dell'acquacoltura, facente capo alla direzione della Pesca marittima e dell'acquacoltura, è responsabile

dell'elaborazione e della trasmissione dei dati alla Commissione. La competenza per la compilazione delle note di vendita e l'inserimento delle dichiarazioni in formato cartaceo incombe all'agenzia nazionale FranceAgriMer. I dati sulla pesca dei tonnidi tropicali sono trasmessi alla direzione della Pesca marittima e dell'acquacoltura dall'Istituto per la ricerca e lo sviluppo. Una buona copertura delle attività di pesca nell'Atlantico è assicurata da fonti amministrative (giornali di pesca, dichiarazioni di sbarco e note di vendita, oltre ai dati del sistema SCP). I dati amministrativi incompleti sul Mediterraneo e sui territori d'oltremare sono integrati da dati rilevati da indagini campionarie, ma tali dati non sono ancora inclusi tra quelli trasmessi a Eurostat. La Francia riferisce di problemi causati da dati di base mancanti o errati e riconosce che è necessario procedere a un miglioramento della qualità dei dati. Quasi l'80% delle catture è effettuato nell'Atlantico nordorientale. Le altre principali zone di pesca sono l'Oceano Indiano occidentale, l'Atlantico centrorientale e il Mediterraneo.

Croazia — La rilevazione dei dati sugli sbarchi è di competenza della direzione della Pesca del ministero dell'Agricoltura. I dati amministrativi sono ricavati dai giornali di pesca e dalle dichiarazioni di sbarco (per i pescherecci per rete a traino e per rete a circuizione e i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m), dalle relazioni di cattura (per i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m), dal sistema SCP (per i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m) e dalle note di vendita per il pesce fresco. I pescherecci croati operano nell'Adriatico centrale e settentrionale.

Italia — Sono competenti per i dati sugli sbarchi il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Consiglio nazionale delle ricerche e ITAFISHSTAT (un consorzio nazionale per lo sviluppo delle statistiche sulla pesca). Il Consiglio nazionale delle ricerche e ITAFISHSTAT conducono un'indagine campionaria multivariata delle attività di pesca nel Mediterraneo, i cui aspetti metodologici sono stati fissati d'intesa con l'istituto nazionale di statistica. I pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso sono esclusi dal campione e trasmettono i dati al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sulla base dei giornali di pesca. I dati censuari sulla pesca nell'Atlantico centrorientale e nell'Oceano Indiano occidentale precedentemente forniti dall'istituto nazionale di statistica non sono più trasmessi. All'epoca della stesura della precedente relazione l'Italia aveva proposto di apportare modifiche al metodo utilizzato per la rilevazione di tali dati al fine di superare il problema dei tassi di risposta molto bassi. Finora tuttavia non è stata effettuata alcuna modifica.

Lettonia — Il Servizio statale dell'ambiente, facente capo al ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale è competente per la rilevazione dei dati ricavati dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di prima vendita, nonché per l'aggregazione dei dati sul mar Baltico e il Golfo di Riga. Anche l'Istituto per la sicurezza degli alimenti, la salute degli animali e l'ambiente partecipa alla rilevazione e all'elaborazione dei dati per tali zone, nonché per la pesca d'altura nell'Atlantico, e fornisce dati ai fini di aggregazione al dipartimento della Pesca (del ministero dell'Agricoltura). La competenza generale in merito alla qualità dei dati spetta all'istituto centrale di statistica, mentre il Servizio statale dell'ambiente e l'Istituto per la sicurezza degli alimenti, la salute animale e l'ambiente assicurano la qualità nei rispettivi ambiti di competenza. Il dipartimento della Pesca provvede ai controlli incrociati finali sui dati e alla loro trasmissione alla Commissione. I dati sono ricavati da fonti amministrative, tra cui giornali di pesca, note di vendita e dichiarazioni di sbarco. Tutti i pescherecci di lunghezza

superiore a 12 m utilizzano il sistema ERS e sono equipaggiati con il sistema SCP. I dati sulle catture per valore e per specie rilevati dall'istituto centrale di statistica sono sottoposti a un controllo incrociato con i dati amministrativi forniti dal dipartimento della Pesca. La flotta di pesca lettone è attiva nel mar Baltico e nell'Atlantico nordorientale e centrorientale.

Lituania — Il dipartimento della Pesca del ministero dell'Agricoltura è competente per la rilevazione dei dati. Le principali fonti di dati sono costituite dai giornali di pesca, dalle note di vendita e dalle dichiarazioni di sbarco. La Lituania fa ricorso a un sistema automatizzato integrato per l'elaborazione e la convalida dei dati sugli sbarchi. I pescherecci lituani operano nell'Atlantico nordorientale e nordoccidentale, nell'Atlantico centrorientale e nel Pacifico meridionale.

Malta — Per la rilevazione dei dati è competente il dipartimento della Pesca e dell'acquacoltura che fa capo al ministero per lo Sviluppo sostenibile, l'ambiente e i cambiamenti climatici. I dati sono trasmessi a Eurostat dall'istituto nazionale di statistica e alla DG MARE dal dipartimento della Pesca e dell'acquacoltura. Per i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m è adottato un approccio censuario con la rilevazione dei dati tramite giornali di pesca e buoni di vendita. I dati sui pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m sono rilevati tramite un'indagine campionaria multivariata su piccola scala. I pescherecci maltesi sono attivi nel Mediterraneo.

Paesi Bassi — Il dipartimento della Pesca dell'Agenzia delle imprese dei Paesi Bassi è responsabile per la rilevazione dei dati presso l'Autorità nazionale per la sicurezza degli alimenti e dei beni al consumo e per la successiva trasmissione alla DG MARE dei dati richiesti. L'istituto nazionale di statistica è incaricato dell'elaborazione dei dati e della loro trasmissione a Eurostat. I giornali di pesca, le note di vendita e i dati sulle catture sono ottenuti dal Sistema di informazione e registrazione della pesca gestito dall'Autorità per la sicurezza degli alimenti e dei beni al consumo. Le navi da pesca olandesi sono attive nell'Atlantico nordorientale e centrorientale e nel Pacifico sudorientale.

Polonia — Competente per la rilevazione dei dati è il dipartimento della Pesca del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. I dati sono ottenuti a partire da giornali di pesca in formato cartaceo o elettronico e da relazioni cartacee mensili (in funzione della lunghezza dei pescherecci) e da note di vendita. Sono utilizzati sia il sistema ERS (per i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m) sia il sistema SCP. I pescherecci polacchi operano prevalentemente nel mar Baltico e nell'Atlantico centrorientale e sudorientale.

Portogallo — L'istituto nazionale di statistica ha delegato il compito di produrre le statistiche ufficiali della pesca alla direzione generale delle Risorse naturali, della sicurezza e dei servizi marittimi. Alla rilevazione dei dati partecipano anche le cinque direzioni generali dell'Agricoltura e della pesca del Portogallo continentale e le istituzioni competenti delle regioni autonome. I dati provengono prevalentemente da registri di pesca, dichiarazioni di sbarco e, per il pesce fresco e refrigerato, dalle aste nazionali e dalle note di vendita. Le navi da pesca portoghesi sono prevalentemente attive nell'Atlantico nordorientale, occidentale e centrorientale, ma altresì nel Pacifico.

Romania — La competenza per la rilevazione dei dati spetta all'Agenzia nazionale della pesca e dell'acquacoltura. Anche l'Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo marini interviene nella rilevazione dei dati e nel loro controllo incrociato e condivide la responsabilità per la trasmissione dei dati alla DG MARE. I dati provengono da fonti amministrative (giornali di pesca, note di vendita e dichiarazioni di sbarco). A differenza del sistema SCP che è già in uso, il sistema ERS non è stato ancora introdotto. I dati sono rilevati dagli ispettori dell'Agenzia nazionale della pesca e dell'acquacoltura e sottoposti successivamente a controlli incrociati da parte della direzione della Politica e delle ispezioni marittime. I pescherecci operano soltanto nella parte del Mar Nero che rientra nella giurisdizione della Romania.

Slovenia — La responsabilità per la rilevazione dei dati è condivisa tra il ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, l'Istituto di ricerca sulla pesca e l'istituto nazionale di statistica. I dati provengono prevalentemente da fonti amministrative. Tutti i pescherecci sono tenuti a compilare giornali di pesca e a presentare dichiarazioni di sbarco. I dati sui prezzi sono ricavati dalle note di vendita e da questionari nell'ambito di indagini. I dati mancanti riguardo ai prezzi (che nel 2014 rappresentavano meno dell'1% del totale dei quantitativi sbarcati) sono stimati. L'Istituto di ricerca sulla pesca si occupa dell'inserimento, del trattamento e del controllo dei dati, mentre al ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione e all'istituto nazionale di statistica spetta la responsabilità per la comparabilità dei dati nel tempo, la puntualità della pubblicazione dei dati e la loro trasmissione alle organizzazioni internazionali. La flotta da pesca slovena opera nell'Adriatico.

Finlandia — Principale responsabile per i dati sulla pesca è l'Istituto delle risorse naturali. Il ministero dell'Agricoltura e delle foreste, che tiene i registri e dispone di una base di dati in tempo reale sulla pesca marittima commerciale, è competente per il monitoraggio delle specie soggette a contingente e per la trasmissione dei relativi dati alla DG MARE. L'Istituto delle risorse naturali fornisce ulteriori dati, in aggiunta a quelli rilevati dal ministero dell'Agricoltura e delle foreste, sulla base di proprie indagini e di informazioni esterne; elabora tali statistiche e le trasmette a Eurostat. I pescherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a comunicare i dati dei registri di pesca mentre i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m compilano moduli mensili sulla pesca costiera (in caso di mancata risposta i dati sulle catture sono stimati). Le prime vendite delle specie soggette a contingente sono regolamentate. Le informazioni sulle vendite delle specie non soggette a contingente sono integrate dai dati di un'indagine presso le maggiori imprese di vendita all'ingrosso di prodotti ittici. I pescherecci finlandesi operano esclusivamente nel mar Baltico.

Svezia — La competenza per la rilevazione dei dati spetta all'Agenzia svedese per la gestione delle acque e degli affari marittimi. I dati sono ricavati da fonti amministrative, compresi giornali di pesca, note di vendita, dichiarazioni di sbarco e, per i pescherecci impegnati nella pesca costiera, registri mensili (o persino quotidiani). I giornali di pesca per i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ERS. Le note di vendita sono raccolte a livello centrale per via elettronica o in formato cartaceo, mentre i pescatori impegnati nella pesca costiera possono trasmettere i registri per via elettronica tramite un'interfaccia web sicura.

Regno Unito — La competenza per la rilevazione dei dati e i controlli della qualità spetta alle autorità delle singole nazioni costitutive del Regno Unito. L'Organizzazione per la gestione marina, l'autorità per l'Inghilterra e il Galles, raccoglie le informazioni fornite dalle altre autorità ed è unica responsabile per la qualità dei dati prima della loro trasmissione alla Commissione. I pescherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a trasmettere per via elettronica dichiarazioni di sbarco, giornali di pesca e note di vendita, mentre i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m trasmettono i giornali di pesca e le dichiarazioni di sbarco su base volontaria. Tutte le note di vendita, indipendentemente dalle dimensioni del peschereccio, devono essere trasmesse alle autorità. Tali dati sono integrati da informazioni provenienti da altre fonti (ad esempio i diari di attività che devono essere trasmessi dai pescherecci impegnati nella pesca dei molluschi). L'Atlantico nordorientale rappresenta la principale zona di pesca del Regno Unito, ma una piccola flotta d'altura opera anche nell'Atlantico sudoccidentale e nell'Oceano Indiano occidentale.

Islanda — I dati sono rilevati dalla direzione della Pesca e trasmessi mensilmente all'istituto nazionale di statistica, il quale elabora e filtra tali dati prima di inviarli a Eurostat e alla DG MARE. Tutti gli acquirenti e le imprese di trasformazione del pesce sono obbligati per legge a compilare relazioni sul peso e sulla lavorazione. I pescherecci islandesi operano prevalentemente nell'Atlantico nordorientale.

Norvegia — Per i dati sulla pesca è competente la direzione della Pesca, ma le informazioni sono inizialmente rilevate da sei organizzazioni che gestiscono le operazioni economiche di vendita tra pescatori e acquirenti. I dati provengono da fonti amministrative (giornali di pesca, dichiarazioni di sbarco e note di vendita). Tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m sono tenuti a trasmettere giornali di pesca elettronici, così come i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m che operano nello Skagerrak. In qualità di paese del SEE, la Norvegia non trasmette i dati servendosi dei sistemi ERS o SCP, ma si avvale di tali sistemi per monitorare la qualità delle note di vendita. I pescherecci norvegesi operano nell'Atlantico nordorientale e nordoccidentale, nonché nell'Antartico.

2.3. Qualità dei dati

I metodi impiegati per la rilevazione dei dati sulla pesca sono relativamente coerenti in tutta l'Europa. I dati di base sono migliorati negli ultimi anni, mentre l'ampio ricorso alla trasmissione dei dati per via elettronica ha consentito di accrescerne la puntualità di invio e la qualità. La trasmissione dei dati per via elettronica consente altresì controlli automatici e la verifica dei dati grezzi. Le autorità nazionali procedono anche a verifiche preliminari di questo tipo allorché i dati sono trasmessi utilizzando giornali di pesca in formato cartaceo (è il caso prevalentemente dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m).

Alcuni paesi fanno ricorso a strumenti aggiuntivi per verificare la plausibilità delle informazioni trasmesse dai pescatori. Le autorità portoghesi procedono a ispezioni in mare o nel corso degli sbarchi nei porti. Nel Regno Unito esistono vari sistemi di sorveglianza e gli ispettori effettuano regolarmente visite presso i mercati e i venditori. Numerosi paesi hanno

stabilito inoltre che il pesce sbarcato deve essere pesato su bilance omologate per garantire l'accuratezza dei dati.

Dopo essere stati inseriti nei sistemi nazionali, i dati sono sottoposti a controlli (nella maggior parte dei casi automatici) intesi a verificarne la coerenza interna. Si procede a diversi controlli incrociati (ad esempio tra giornali di pesca e dichiarazioni di sbarco e tra giornali di pesca e note di vendita). In numerosi paesi il confronto e la connessione tra le note di vendita e le dichiarazioni di sbarco sono automatizzati. In Lettonia, ad esempio, i dati annuali e trimestrali rilevati dall'istituto nazionale di statistica sono utilizzati per effettuare controlli incrociati sui dati relativi agli sbarchi e alle catture ricavati da fonti amministrative. A Malta e in Romania ai controlli incrociati provvedono tecnici esperti. Nel Regno Unito le autorità effettuano controlli incrociati approfonditi sulle specie soggette a contingente su base mensile. Anche la Grecia, la Croazia e la Slovenia riferiscono di applicare procedure per monitorare la coerenza nel tempo.

Per la stragrande maggioranza dei paesi i prezzi medi per tonnellata di prodotto sbarcato comunicati sono ricavati da informazioni esaustive ottenute da fonti amministrative, ossia i prezzi sono basati esclusivamente su note di vendita (valori) e su giornali di pesca o dichiarazioni di sbarco (quantità). Nel caso in cui manchino informazioni sui prezzi, si procede a una stima dei prezzi medi unitari servendosi dei dati disponibili, quali ad esempio i prezzi di riferimento medi per specie, i prezzi rettificati dei prodotti venduti, i dati sugli scambi internazionali, i prezzi medi del pesce della stessa categoria e presentazione e le richieste inoltrate alle imprese di pesca.

Alcuni paesi lamentano ritardi nel ricevimento dei dati dalle loro piccole flotte di pesca. Talvolta i dati trasmessi sono incompleti. Vengono menzionati anche ritardi nel ricevimento delle note di vendita sugli sbarchi in altri Stati membri o in paesi extra UE. Solo pochissimi paesi (Francia, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito) hanno esplicitamente dichiarato che i dati relativi alle specie non soggette a contingente sono meno affidabili. In alcuni paesi mancano procedure automatiche di convalida.

I dati trasmessi per il 2014 dimostrano che sono stati compiuti notevoli progressi. Si osserva un minor numero di errori nel processo di trasmissione, la puntualità nella trasmissione dei set di dati da parte di un maggior numero di paesi e una buona collaborazione tra i fornitori di dati e la Commissione in quei casi in cui sono stati necessari ulteriori controlli o correzioni. Anche l'annoso problema che ha afflitto i dati sugli sbarchi della Germania fino all'anno di riferimento 2013 è stato risolto. I tempi di risposta sono tuttavia rimasti lunghi per quel ristretto numero di paesi (Germania, Francia, Romania e Islanda) in cui ciò ha costantemente costituito un problema. Al momento della pubblicazione della presente relazione i dati relativi alla Grecia non hanno potuto essere ancora finalizzati in attesa della revisione dei codici di alcune specie. La Bulgaria ha trasmesso i propri dati sulle catture e sugli sbarchi relativi al 2014 con tre mesi di ritardo.

3. USO DEI DATI (DIFFUSIONE DEI DATI)

Oltre a essere pubblicati a livello nazionale, i dati per paese sono disponibili anche attraverso la base di diffusione di Eurostat sul sito: <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>. Sulla scorta di tali dati Eurostat elabora schede per la serie *Statistics Explained*⁴ e l'annuario delle statistiche sull'agricoltura, la silvicoltura e la pesca⁵. I dati rilevati nel quadro del regolamento sugli sbarchi sono indispensabili per una valida politica in materia. In particolare essi assumono la massima importanza per la Politica comune della pesca (PCP), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, intesa a garantire una pesca e un'acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Sono necessari dati di elevatissima qualità per poter applicare le nuove prescrizioni della PCP che prevedono limiti sostenibili delle catture, criteri per catture più selettive e obblighi sugli sbarchi. I dati sugli sbarchi di prodotti ittici forniti da Eurostat costituiscono inoltre un'importante fonte di informazioni per l'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA).

4. RAPPORTO COSTI-BENEFICI

Sedici paesi sono stati in grado di stimare l'onere amministrativo derivante dalla preparazione e dalla trasmissione dei dati richiesti nel quadro del regolamento sugli sbarchi e nove sono stati anche in condizione di stimare i rispettivi costi di produzione in termini monetari. Le informazioni fornite si riferiscono all'intero set dei dati sulle catture e sugli sbarchi trasmesso a Eurostat. Poiché fonti e strumenti simili sono utilizzati per ottenere parti differenti dei dati, è difficile distinguere i costi di un elemento dal totale. L'onere e i costi associati alla fornitura dei dati variano notevolmente da paese a paese: sette paesi riferiscono che per la preparazione e la trasmissione dei dati richiesti da Eurostat sono loro necessarie tra le 15 e le 40 ore di lavoro, sei paesi stimano tale tempo tra le 80 e le 150 ore e tre paesi riferiscono di un onere superiore a 150 ore. I costi sostenuti stimati sarebbero inferiori a 1 500 EUR per quattro paesi, compresi tra 2 000 e 3 000 EUR per altri quattro paesi e superiori a 7 000 EUR per uno Stato membro.

5. CONCLUSIONI

Nella maggior parte dei casi le fonti di dati amministrativi forniscono un censimento completo delle attività di pesca. L'ampio ricorso a sistemi elettronici di trasmissione dei dati e l'introduzione di sistemi automatici di convalida hanno accresciuto la fiducia nella qualità dei dati e hanno consentito ai paesi di migliorare la puntualità nella loro trasmissione.

Tuttavia i punti deboli menzionati in merito alla rilevazione dei dati da quanti hanno risposto all'inchiesta e le difficoltà incontrate da Eurostat nel corso del processo di convalida dei dati dimostrano che esistono tuttora margini di miglioramento. Si rilevano ad esempio tempi di

⁴ [Fishery statistics - Statistics Explained](#).

⁵ [Agriculture, forestry and fishery statistics — 2015 edition - Product - Eurostat](#).

risposta più lunghi e maggiori difficoltà nell'eseguire i controlli sui dati per i paesi che non dispongono di sistemi centralizzati. In questi casi i controlli a ritroso per decidere se accettare o correggere i dati anomali possono rivelarsi complessi e richiedere molto tempo.

In diverse occasioni i paesi hanno proceduto a correzioni dei dati dopo che Eurostat aveva individuato errori nel corso di controlli incrociati tra le statistiche sulle catture e sugli sbarchi. Ciò lascia supporre che i controlli di coerenza condotti a livello nazionale siano insufficienti.

Numerosi paesi stanno tuttavia adottando misure per migliorare i propri sistemi. La Germania e la Francia stanno lavorando a nuovi sistemi di controllo e di convalida che dovrebbero essere operativi rispettivamente entro metà e fine 2016. Cipro sta completando le procedure di appalto per una convalida automatica destinata a ridurre le discrepanze tra le diverse fonti di dati e prevede di creare un sistema centralizzato che colleghi tutte le fonti di dati. L'Estonia sta adottando misure per introdurre ulteriori processi automatici.

Eurostat ha predisposto un questionario che i paesi dovevano compilare prima di avviare l'esercizio di rilevazione dei dati del 2014. Sulla base delle risposte ricevute sono state quindi elaborate linee guida pratiche per la trasmissione delle statistiche sugli sbarchi. Queste contengono istruzioni precise su quali sbarchi includere o escludere e sul modo in cui trasmettere i relativi dati. Si è ritenuto che esistesse la necessità di siffatte linee guida al fine di armonizzare le prassi nazionali e di evitare distorsioni nei dati aggregati. L'utilizzo di tali linee guida dovrebbe permettere una migliore qualità dei dati.

6. RACCOMANDAZIONI

Alcune delle lacune individuate nella precedente relazione⁶ non sono state ancora colmate in alcuni paesi. Tali lacune sono connesse in particolare alla qualità opinabile dei dati di base e a una mancata (o incompleta) centralizzazione e automazione dei sistemi di convalida. In alcuni casi le difficoltà sembrano essere maggiori allorché per i dati sono responsabili numerose organizzazioni differenti. I paesi interessati sono pertanto vivamente incoraggiati a rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra le diverse istituzioni interessate. Anche il collegamento fra tutti i dati di base e l'effettuazione di controlli automatici di coerenza e plausibilità costituiscono tappe fondamentali in vista del miglioramento dell'affidabilità dei dati e della puntualità della loro trasmissione.

Gli aspetti che suscitano grande preoccupazione, come la mancanza di dati da parte dell'Italia sulle attività di pesca nell'Atlantico centrorientale e nell'Oceano Indiano occidentale, devono essere affrontati in stretta collaborazione con le autorità nazionali interessate.

Contemporaneamente è necessario adottare ulteriori misure per semplificare il processo di preparazione e trasmissione dei dati. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere gravante sui fornitori dei dati. In particolare gli elenchi dei codici dovrebbero essere uniformati il più possibile a quelli che devono essere utilizzati in virtù di altri regolamenti. È il caso in

⁶ Documento COM(2014) 240 final.

particolare dei codici di presentazione che potrebbero essere uniformati meglio ai codici stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.

Dovrebbero essere adottate anche misure per migliorare i fattori di conversione utilizzati nel calcolo del peso di pesce vivo. Questi dovrebbero essere più precisi e tener conto sia delle modalità di conservazione del pesce a bordo sia del tipo di trasformazione. Fattori di conversione più accurati assicurerebbero una maggiore coerenza tra i paesi per quanto riguarda la conversione in peso di pesce vivo e la relazione tra catture e sbarchi. Consentirebbero inoltre controlli incrociati più efficaci con le statistiche sulle catture prodotte nel quadro dei regolamenti (CE) n. 216/2009⁷, (CE) n. 217/2009⁸ e (CE) n. 218/2009⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri.

⁷ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).